



99378

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

VISTO l'articolo 11 della legge 23/07/1991, n. 223, come integrato dall'articolo 6, comma 2, della legge 19/07/1993 n. 236;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Industriale del 19/10/1993, concernente i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223;

VISTA l'istanza delle organizzazioni sindacali, inoltrata dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Roma, per l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e per le attività, descritte nel dispositivo;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 15, del 11/02/2005, inviata in data 05/05/2017;

CONSIDERATO che l'istante non ha presentato osservazioni di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge n. 15, del 11/02/2005;

DECRETA

non è accertata, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'articolo della legge 223/91, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nei

Lavori di adeguamento al tipo B – 4 corsie – della Strada Statale Sassari- Olbia - lotto 0 dal Km 0+000 al Km 2+434,48

con effetto dal 20/09/2016

per i seguenti motivi :

L'articolo 11 della legge n. 223/91 , prevede l'accertamento della sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai fini della concessione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili , impegnati nei predetti lavori e licenziati dopo uno stato di avanzamento degli stessi superiore al 70% .

L'articolo 6, comma 2, del decreto legge 20.5.1993 n.148, convertito nella legge 19.7.1993 n. 236 ha stabilito che “ per opere pubbliche di grandi dimensioni , si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi “.

Nella fattispecie in esame , dalla documentazione istruttoria si rileva che la durata del progetto generale relativo ai predetti lavori è inferiore a quanto previsto dal dettato normativo, in quanto la durata dei tempi contrattuali , inizialmente fissata in 750 giorni decorrenti dal 20/09/2013, è stata prorogata fino ad un massimo di 899 giorni, con scadenza al 06/03/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro rispettivamente 120 o 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, addì 05 GIU. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo MENZIANI)